



COMUNE DI CASALBORDINO

PROVINCIA DI CHIETI

P.IVA e Cod. Fisc. 00234500692 - Piazza Umberto I, n. 1 - 66021 - CASALBORDINO (CH)

Settore III - Lavori Pubblici, Espropri e Servizi Cimiteriali

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L’INGEGNERIA E L’ARCHITETTURA - ARTT. 26, 46 E 157 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50.

INDICE

Premesse	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Campo di applicazione	4
Art. 3 - Validità dell'elenco di professionisti	4
Art. 4 - Procedimento di iscrizione	5
Art. 5 - Procedura di formazione e aggiornamento degli elenchi professionisti	7
Art. 6 - Adempimenti per gli operatori economici già iscritti in elenco e/o in piattaforma	9
Art. 7 - Pubblicazione dell'elenco	9
Art. 8 - Procedura di affidamento degli incarichi	9
Art. 9 - Criteri per affidamento dei servizi importo stimato < €. 139.000,00	12
Art. 10 - Criteri per affidamento dei servizi importo stimato \geq €. 139.000,00 e < €. 214.000,00	12
Art. 11 - Disciplina dell'incarico	12
Art. 12 - Cancellazione dall'elenco	13
Art. 13 - Affidamento servizi tecnici importo inferiore a 40.000 Euro derogato a 139.000 Euro	13
Art. 14 - Verifica requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di affidamento	14
Art. 15 - Controlli a campione	16
Art. 16 - Affidamento di servizi tecnici importo pari o superiore a 214.000 Euro	16
Art. 17 - Stipulazione del Contratto	16
Art. 18 - Disposizioni finali	17
Art. 19 - Trattamento dei dati personali	17



COMUNE DI CASALBORDINO

PROVINCIA DI CHIETI

P.IVA e Cod. Fisc. 00234500692 - Piazza Umberto I, n. 1 - 66021 - CASALBORDINO (CH)

Settore III - Lavori Pubblici, Espropri e Servizi Cimiteriali

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L’INGEGNERIA E L’ARCHITETTURA - ARTT. 26, 46 E 157 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50.

Premesse

1. Questo Comune intende adeguare il vigente regolamento per la costituzione di un elenco di soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (liberi professionisti singoli o associati, Società di professionisti e di Società di ingegneria, raggruppamenti temporanei e Consorzi stabili di Società di professionisti e di Società di ingegneria) appartenenti a qualsiasi paese dell’Unione Europea in possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel paese di appartenenza, abilitati allo svolgimento dei servizi tecnici, ai quali poter conferire, ai sensi degli artt. 24 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. incarichi di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza dei cantieri ed attività accessorie di importo stimato inferiore ad €. 214.000,00.

L’adeguamento del citato regolamento, approvato in esecuzione alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 19/07/2017, e dei relativi criteri di utilizzo, avverrà nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, 34 e 42 dello stesso Decreto Legislativo ed in ottemperanza alle Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’AN.A.C. con Deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, in ultimo aggiornate con Deliberazione del Consiglio dell’AN.A.C. n. 206 del 01/03/2018 e delle recenti norme derogatorie al Codice dei Contratti: Legge n. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni 1) sostituita dall’art. 51 della Legge n. 108 del 2021 (c.d. Decreto Semplificazioni 2), quest’ultima, in vigore fino al 30 Giugno 2023.

2. Con il presente regolamento non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata; nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi svolti e all’esperienza maturata, ma semplicemente l’individuazione dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali di importo inferiore ad €. 214.000,00.

3. L’accettazione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Casalbordino, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale conferimento di incarichi.

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l’affidamento degli incarichi relativi alle seguenti categorie di prestazioni professionali:

- a) Opere di edilizia ed architettura - Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità - "Edilizia";

- b) Opere di edilizia ed architettura su beni sottoposti a tutela - Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità - "Edilizia";
- c) Opere strutturali - Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità - "Strutture (A)", "Strutture (B)" e "Infrastrutture per la mobilità: V02 - V03";
- d) Opere impiantistiche di carattere meccanico e termoidraulico, opere idrico-sanitarie e di fornitura, antincendio, gas medicinali - Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità - "Idraulica: D.04 e D.05" e "Impianti (A): IA.01 - IA.02";
- e) Opere impiantistiche di carattere elettrico - Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità - "Impianti (A): IA.03 - IA.04" e "Impianti (B): IB.08 - IB.09 - IB.10 - IB.11";
- f) Impianti di sollevamento - Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità;
- g) Studi ed indagini geologiche, idrogeologiche, geotecniche e geognostiche;
- h) Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- i) Collaudo statico;
- l) Collaudo tecnico-amministrativo;
- m) Rilievi topografici, frazionamenti e pratiche catastali, stime e perizie;
- n) Pratiche di prevenzione incendi, certificazioni, Progettazione antincendio, Direzione Lavori opere antincendio;
- o) Progettazione del verde e attività peritali - "Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione";
- p) Analisi e certificazioni energetiche;
- q) Analisi e certificazioni acustiche;
- r) Supporto al Responsabile Unico del Procedimento;
- s) Verifica e validazione dei Progetti.

2. Ciascuna delle categorie di cui al precedente comma sarà suddivisa nelle seguenti classi di importo:

- I Classe < € 40.000,00
- II Classe ≥ € 40.000,00 e < € 100.000,00

Art. 2 - Campo di applicazione

1. L'elenco sarà utilizzato per individuare gli operatori economici qualificati da interpellare per l'affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, fino al 30 Giugno 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 2 - lettera a) della Legge n. 120/2020 sostituita dalla Legge n. 108 del 2021 e dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. La vigente procedura negoziata di cui al precedente comma prevede che siano invitati per l'esecuzione dei lavori pubblici: almeno n. 5 (cinque) operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 139.000 Euro ed inferiore a 214.000 Euro, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Art. 3 - Validità dell'elenco di professionisti

1. L'elenco di professionisti formato da questo Comune sarà sottoposto ad aggiornamento semestralmente sulla base di nuove richieste pervenute in corso d'anno a partire dalla data della prima approvazione mediante apposita Determinazione del Responsabile del relativo Settore. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche a soggetti non inseriti nell'elenco qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori dell'elenco formato presso questo Comune.

2. Si precisa che, ai sensi dell'art. 36, comma 7 e dell'art. 216, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il presente regolamento e la relativa formazione dell'elenco subirà modificazioni, integrazioni e/o sostituzioni in coerenza con le linee guida adottate dall'A.N.A.C. per la formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.

Art. 4 - Procedimento di iscrizione

1. I soggetti che intendono essere inseriti nell'elenco dovranno far pervenire a mezzo P.E.C. dal giorno di pubblicazione dell'Avviso Pubblico entro l'orario ed il termine di scadenza in esso stabiliti, l'istanza di iscrizione secondo l'allegato modello predisposto, sottoscritta dal professionista interessato ovvero dal Legale Rappresentante della Società, corredata dalla documentazione richiesta. I soggetti interessati, inoltre, contestualmente alla predetta modalità di iscrizione mediante P.E.C., dovranno procedere all'accreditamento sulla piattaforma ufficiale istituita dall'Ente disponibile sulla Home Page del sito web comunale indicando sulla stessa i servizi tecnici e di consulenza tecnica per i quali chiedono l'iscrizione in correlazione con quanto dichiarato nella rispettiva modulistica inviata ovvero da inviare ufficialmente presso il Comune.

2. L'istanza di iscrizione dovrà essere redatta secondo il modello predisposto allegato al relativo Avviso Pubblico entro l'orario ed il termine di scadenza in esso stabiliti e dovrà contenere:

- a) Richiesta di inserimento negli elenchi per l'affidamento di incarichi di cui al precedente articolo 1 con la dichiarazione di disponibilità ad assumere incarichi professionali:
- per il professionista singolo: generalità del professionista, Codice Fiscale e P.IVA, numero di iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo Professionale, sede dello studio, recapito telefonico/E-Mail/P.E.C.;
 - per studi associati: generalità dei professionisti associati, Codice Fiscale e P.IVA, numero di iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo Professionale, sede dello studio, recapito telefonico/E-Mail/P.E.C.;
 - per Società di ingegneria/Consorzi: denominazione della Società, Codice Fiscale e P.IVA, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., posizione I.N.P.S. ed I.N.A.I.L., elenco dei soci con le rispettive qualifiche professionali, sede della Società, recapito telefonico/E-Mail/P.E.C.

La dichiarazione sostitutiva contenuta nella domanda di iscrizione dovrà essere corredata dalla copia dei documenti di identità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ovvero, per gli operatori economici non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il richiedente o suo Legale Rappresentante ovvero suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dovrà dichiarare:

1. Il titolo di studio posseduto;
2. La propria iscrizione all'Albo Professionale;
3. L'iscrizione alla Camera di Commercio della Provincia di appartenenza;
4. I nominativi dei professionisti rispetto ai quali ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile si trovano in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato indicando denominazione, ragione sociale e sede dei professionisti (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
5. Di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
6. Il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 83, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
7. L'insussistenza dei divieti di cui agli artt. 254, 255, 256 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 vigenti fino alla data di entrata in vigore del D.M. previsto all'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
8. L'insussistenza dei motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di incarichi da parte della Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa e/o provvedimenti a proprio carico che comportino decadenza, divieti o sospensioni dall'Albo Professionale;
9. Di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'Avviso Pubblico;
10. Di non partecipare all'Avviso Pubblico in più di una forma;

11. Di aver adempiuto all'interno della propria struttura, agli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
 12. Il possesso dell'attestato di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza, solo in caso di iscrizione alla categoria - lettera h) dell'articolo 1 del presente regolamento;
 13. Il possesso dell'attestato di iscrizione negli appositi elenchi di professionisti presso il Ministero dell'Interno, previsti dalla Legge 7 dicembre 1984, n. 818 - art. 1 e D.M. 25/03/1985 - art. 3, nel caso di iscrizione alla categoria - lettera n) dell'articolo 1 del presente regolamento;
 14. Di autorizzare ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali del Comune di Casalbordino;
- b) Scheda tecnica con l'indicazione delle categorie di attività di interesse, debitamente compilata e sottoscritta, redatta secondo il modello predisposto allegato al relativo Avviso Pubblico;
 - c) Scheda elenco dei servizi effettuati nei 10 (dieci) anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza, debitamente compilata e sottoscritta, redatta secondo il modello predisposto allegato al relativo Avviso Pubblico;
 - d) Documentazione tecnica (curriculum vitae) con l'indicazione della/delle competenze specifiche nelle quali l'istante ritiene di avere maggiore preparazione.

3. I soggetti interessati dovranno quindi indicare nella modulistica predisposta dal Comune le categorie di prestazioni professionali per le quali si chiede l'iscrizione. Può essere richiesta l'iscrizione in più categorie; il professionista/il Legale Rappresentante della Società interessata, inoltre, dovrà necessariamente allegare in corso di accreditamento alla piattaforma telematica dell'Ente un documento di identità firmato digitalmente; potrà allegare nel sistema telematico la suddetta modulistica di cui al precedente comma 1 compilata in ogni parte, ovvero, ogni altra eventuale documentazione ritenuta utile dallo stesso tutto in formato PDF anche in forma scansionata dell'originale.

Sulla modulistica predisposta potranno essere esercitate un numero complessivo massimo di n. 5 (cinque) opzioni per categoria di prestazioni professionali, con possibilità di barrare le relative classi di importo fino a n. 2 (due) caselle per ciascuna categoria così come indicato nel relativo modello allegato all'Avviso Pubblico.

In caso di indicazione di un maggior numero di opzioni di categoria il Comune di Casalbordino procederà d'Ufficio ad iscrivere il soggetto tenendo conto delle prime n. 5 (cinque) opzioni formulate in ordine di elencazione.

L'iscrizione nell'elenco avverrà per le categorie di prestazioni professionali dichiarate con l'istanza di iscrizione.

L'omessa indicazione nell'istanza delle categorie di prestazioni professionali ovvero dei requisiti posseduti non consentirà l'iscrizione all'elenco.

4. L'operatore economico non verrà iscritto ufficialmente nell'elenco qualora non avrà inviato a mezzo P.E.C. il modello predisposto compilato, ovvero, una dichiarazione analoga contenente tutti i dati indicati nel medesimo documento, sebbene, risulti già accreditato nella piattaforma dell'Ente.

5. L'accreditamento all'interno della piattaforma dell'Ente è condizione essenziale per l'inserimento del soggetto interessato nel relativo elenco; in assenza di tale adempimento l'operatore economico non sarà inserito all'interno dello stesso pertanto non potrà essere interpellato per eventuali affidamenti diretti e/o procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nei modi previsti dal presente regolamento.

6. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione dell'Avviso Pubblico, nonché, quelle non conformi alle prescrizioni dettate. Sono da considerarsi

inseriti nell'elenco di professionisti che in seguito ad istanza presentata secondo le modalità indicate nell'Avviso Pubblico e nel presente regolamento, non riceveranno comunicazione di diniego all'iscrizione o richiesta di documentazione integrativa.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa o esauriente, il procedimento di iscrizione resta sospeso sino a che il soggetto non fornisca le richieste integrazioni.

7. In caso di Società di capitali di professionisti è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra i soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco per la medesima categoria di prestazioni professionali, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

8. Il Comune di Casalbordino si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda, nella scheda e/o nel curriculum vitae, pena l'esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni. Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al professionista e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità dell'affidatario per le dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme.

9. Ulteriori istruzioni operative per la presentazione dell'istanza di iscrizione negli elenchi di cui al presente regolamento verranno esplicitate in apposito Avviso Pubblico disponibile sulla relativa Sezione del sito ufficiale dell'Ente.

Art. 5 - Procedura di formazione e aggiornamento degli elenchi professionisti

1. Il Responsabile del Procedimento ovvero altro Operatore Amministrativo assegnato al Settore III, procederà a:

- Verificare la correttezza formale della documentazione presentata;
- Verificare il possesso dei requisiti dei professionisti al fine della loro iscrizione negli elenchi, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e delle documentazioni prodotte;
- Verificare l'accreditamento dei soggetti all'interno della piattaforma dell'Ente;
- Escludere e cancellare dall'elenco di professionisti i soggetti che non risultano accreditati in piattaforma sebbene abbiano trasmesso a mezzo P.E.C. la modulistica necessaria richiesta;
- Escludere i soggetti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti dichiarati oppure risultino essere stati gravemente inadempienti nei confronti del Comune di Casalbordino;
- Formare gli elenchi dei professionisti risultati idonei in base alle singole categorie di prestazioni professionali e classi di importo.

2. L'iscrizione dei professionisti nell'elenco verrà comunicata mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Casalbordino nell'apposita Sezione dedicata, così come le successive revisioni semestrali, specificando categoria di prestazioni e classe d'importo per le quali ciascun soggetto risulta iscritto.

I documenti presentati non verranno restituiti.

Qualora il Comune di Casalbordino richieda chiarimenti in merito alle dichiarazioni presentate in sede di iscrizione, il soggetto non sarà iscritto nei relativi elenchi qualora non fornisca i chiarimenti ed integrazioni entro il termine stabilito. In caso di esito negativo del procedimento, unitamente all'esito vengono comunicati anche i motivi dell'esclusione.

3. I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d'Ufficio, a comunicare al Comune di Casalbordino ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'iscrizione, nonché, ogni modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell'elenco medesimo.

Non potranno essere iscritti e mantenuti nell'elenco i soggetti che:

- Abbiano perso i requisiti di cui agli articoli precedenti;

- Abbiamo fornito dichiarazioni e informazioni non veritiere;
- Siano stati sospesi o esclusi dall'Albo Professionale di appartenenza o ne abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- Risultati annotata nella banca dati dell'A.N.A.C. un'esclusione dalla partecipazione a gara di appalto;
- Abbiamo senza giustificato motivo rinunciato e/o abbandonato un incarico affidato.

4. La valutazione delle istanze di inserimento o modifica e l'aggiornamento dell'elenco avverrà a cura degli incaricati del Settore Lavori Pubblici, entro il termine di 30 (trenta) giorni. Ogni Responsabile del Procedimento ovvero Operatore Amministrativo dell'Ente è responsabile del corretto inserimento dei dati negli applicativi specifici di gestione dell'elenco.

L'iscrizione in elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti generali per l'affidamento di incarichi professionali che, invece, dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione di ciascuna procedura di affidamento.

5. Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di attuazione dei Lavori Pubblici dell'Ente, al fine di poter rispettare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza sanciti dalle norme in vigore, nonché, di favorire la rotazione tra tutti gli operatori economici idonei in possesso dei necessari requisiti di qualificazione ed in relazione all'oggetto ed al valore dell'appalto, per l'affidamento di incarico programmati dall'Ente, procederà ad individuare i professionisti/le Società da invitare, risultanti dal predetto elenco, secondo le modalità ed i criteri stabiliti ai successivi articoli 8 e 9.

6. L'elenco sarà utilizzato per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure in oggetto che si renderanno necessarie esperire nel periodo successivo all'approvazione dello stesso ed ai relativi aggiornamenti.

7. Gli operatori economici inseriti nell'elenco approvato saranno invitati dall'Ente secondo le modalità riportate ai successivi articoli 8 e 9.

8. L'elenco dei professionisti, continuerà ad essere incrementato delle nuove istanze e stilato secondo l'ordine cronologico di ricezione ai soli fini dell'attribuzione della relativa numerazione/codifica necessaria per ogni procedura di gara la cui selezione avverrà mediante il criterio di cui al successivo articolo; tale elenco sarà aggiornato semestralmente sulla base di nuove richieste pervenute in corso d'anno a partire dalla data della prima approvazione mediante apposita Determinazione del Responsabile del relativo Settore.

Anche per le future iscrizioni dovrà farsi riferimento ai criteri stabiliti nel presente Avviso Pubblico; tali nuove richieste dovranno essere redatte utilizzando l'apposito modello allegato di cui all'articolo 4 - comma 1, presentandolo all'Ente secondo le modalità indicate nello stesso Avviso.

9. Gli elenchi sono soggetti a revisione, su iniziativa dell'Amministrazione, con la cancellazione degli operatori economici che abbiano perduto i requisiti nei modi previsti al successivo articolo 12, ovvero, su richiesta degli stessi interessati e/o verifiche d'Ufficio mediante l'apposita sezione dell'A.N.A.C., con la collocazione in diverse sezioni dell'elenco. In ogni caso gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Amministrazione il venire meno dei requisiti per l'iscrizione a talune o a tutte le sezioni dell'elenco, nonché, tutte le variazioni sulla Ragione Sociale, assetto societario, fusioni ovvero assorbimento di Società, indirizzo, telefono/cellulare, fax, E-Mail e P.E.C.

10. Le modifiche dell'elenco dei professionisti/Società approvato potrà avvenire in qualsiasi momento per i motivi di cui al precedente comma 9 mediante opportuna Determinazione del Responsabile del Settore III.

Art. 6 - Adempimenti per gli operatori economici già iscritti in elenco e/o in piattaforma

1. L'operatore economico già iscritto nell'elenco dei professionisti/società secondo le modalità di cui al precedente articolo 5 può chiedere in qualsiasi momento modifiche della categoria di iscrizione mediante apposita istanza a mezzo P.E.C. corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti; tali variazioni devono avvenire contestualmente anche sulla piattaforma dell'Ente.

2. Gli operatori economici già iscritti in elenco, secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, ed anche accreditate sulla piattaforma potranno allegare la predetta modulistica/documentazione di cui al suddetto comma 1 all'interno dello stesso portale chiedendo opportuna assistenza telematica agli indirizzi/contatti presenti sul portale e che fornirà l'Ente mediante opportuno Avviso Pubblico e/o comunicazione, ovvero, a seguito di richiesta dell'operatore economico interessato.

3. Il solo accreditamento nella piattaforma dell'Ente non costituisce condizione per l'iscrizione ufficiale nell'elenco degli operatori economici, pertanto, con l'entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento, l'Ente eliminerà dallo stesso elenco e dalla piattaforma i professionisti/Società che non risultino ancora iscritti/e in quello ufficiale nei modi previsti all'articolo 5 ed al presente articolo 6.

Art. 7 - Pubblicazione dell'elenco

1. La pubblicazione dell'elenco degli iscritti di cui ai suddetti articoli avverrà a cura del Settore, sulla relativa Sezione del sito ufficiale del Comune di Casalbordino; lo stesso, sarà reso pubblico secondo l'ordine alfabetico dei professionisti iscritti, generato automaticamente, inoltre, verrà aggiornato secondo la periodicità stabilita nei capoversi precedenti.

Art. 8 - Procedura di affidamento degli incarichi

1. In occasione di ogni procedura di gara da espletare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2 - lettera a) della Legge n. 120/2020 sostituita dalla Legge n. 108/2021, ed al fine di osservare i principi di non discriminazione, di rotazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, concorrenza e trasparenza, il R.U.P. inviterà a presentare offerta il seguente numero di operatori economici, così da garantire i minimi previsti dalle citate norme derogatorie all'art. 36 - comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. fino al 30 Giugno 2023, ovvero, da diversa disposizione normativa:

- almeno n. 5 (cinque) per servizi afferenti incarichi di ingegneria ed architettura di importo pari o superiore a 139.000 Euro ed inferiore a 214.000 di Euro;

Il R.U.P. potrà invitare per motivate ragioni, da indicare sulla Determinazione a contrarre, una quantità maggiore di operatori economici rispetto a quelli sopra indicati nel presente comma, anche al fine di garantire il principio del "favor participationis", il cui numero verrà stabilito, per ciascuna gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in occasione delle relative estrazioni dei professionisti/Società, nei modi stabiliti al successivo comma 3 del presente articolo.

E' facoltà del R.U.P., altresì, invitare per motivate ragioni, da indicare sulla Determinazione a contrarre, più di un operatore economico per l'affidamento di incarichi professionali il cui importo sia inferiore a 139.000 Euro, entro il periodo derogatorio di cui all'art. 51 della Legge n. 108/2021, da selezionare nei modi stabiliti al successivo comma 2; diversamente, così come stabilito dalla citata norma, per servizi oggetto del presente regolamento il cui importo sia inferiore a 139.000 Euro si procederà mediante affidamento diretto il cui operatore economico dovrà essere selezionato all'interno dell'elenco costituito dall'Ente in relazione al possesso di pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare.

2. Il criterio di scelta degli operatori economici da invitare alle suddette procedure, relativamente alla categoria di prestazioni professionali da eseguire, oltre a rispettare almeno il numero minimo

indicato al precedente comma, variabile in base all'importo del servizio da affidare, dovrà avvenire mediante estrazione telematica (random) tra tutti i professionisti/Società appartenenti alla categoria di prestazioni professionali prevalente interessata rispettando le fasce di importo riportate successivamente.

3. Le operazioni di estrazione da espletarsi in seduta pubblica saranno rese note dalla Stazione Appaltante almeno 2 (due) giorni prima delle stesse mediante Avviso Pubblico da emanare nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", nel quale, dovranno essere riportati l'oggetto dei servizi tecnici, la data, l'ora ed il luogo di espletamento, da pubblicare all'Albo On-Line almeno 2 (due) giorni prima delle rispettive operazioni.

L'estrazione telematica avverrà per ciascuna procedura di gara tra tutti i numeri/codici assegnati dal R.U.P. e corrispondenti ai soli operatori economici aventi i necessari requisiti di cui al precedente articolo 4, prendendo a riferimento la categoria di prestazioni professionali da eseguire e nel rispetto delle fasce di importo riportate al successivo comma 6; le operazioni di estrazione verranno riportate in apposito verbale da pubblicare alla relativa sezione "Amministrazione Trasparente". Nel suddetto verbale verrà riportato, preventivamente alle operazioni di estrazione, il numero esatto degli operatori economici che il R.U.P. intenderà invitare nel rispetto nel quantitativo minimo indicato al precedente comma 1 del presente articolo.

4. Ai fini dell'estrazione degli operatori economici il principio di rotazione degli inviti ovvero il principio di rotazione negli affidamenti diretti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, quando ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- 1) i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, hanno ad oggetto servizi rientranti nella medesima categoria di prestazioni professionali;
- 2) i due affidamenti rientrano all'interno della medesima fascia di valore economico riportate successivamente;
- 3) l'Ente opera limitazioni al numero di operatori economici invitati.

5. In relazione alla condizione di cui al precedente punto 1) ai fini dell'individuazione della categoria dei servizi tecnici ed in caso di appalti di servizi misti, ossia con più prestazioni eterogenee, si terrà in considerazione la categoria di prestazioni professionali prevalente.

6. In relazione alla condizione di cui al precedente comma 4 - punto 2) oppure nei casi previsti al comma 1, il presente regolamento stabilisce, ai fini della rotazione, le fasce di valore economico determinate avendo a riguardo quantità, importi e tipologie degli affidamenti di servizi tecnici oggetto del regolamento effettuati dall'Ente, che di seguito vengono riportate:

- importi fino a 40.000 Euro;
- importi pari o superiori a 40.000 Euro ed inferiore a 75.000 Euro;
- importi pari o superiori a 75.000 Euro ed inferiore a 139.000 Euro;
- importi pari o superiori a 139.000 Euro ed inferiore a 214.000 Euro;

In caso in cui il R.U.P. ravvisi la necessità di invitare, per motivate ragioni, più di un operatore economico nella fascia di importo servizi fino a 139.000 Euro, dovrà essere garantita la rotazione con l'applicazione di quanto indicato al successivo articolo 9.

7. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36 del Codice dei Contratti Pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, deve essere garantito, in aderenza al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, favorendo in funzione pro-concorrenziale la

distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un Contratto pubblico.

8. Verrà pertanto non considerato/a il professionista/la Società che sarà stato/a già invitato/a ovvero risultato/a aggiudicatario/a nell'appalto precedente qualora ricorrano le condizioni di cui al suddetto comma 4 - punto 1), punto 2) e punto 3) del presente articolo fino all'esaurimento degli operatori economici.

9. E' facoltà del R.U.P. invitare alle gare, previa indagine di mercato, anche operatori economici non iscritti nell'elenco, ove siano presenti, per la categoria interessata, un insufficiente numero di professionisti/Società.

10. L'inclusione del professionista/della Società nell'elenco non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di incarichi ed il Comune di Casalbordino non è assolutamente vincolato nei confronti dell'operatore economico iscritto. Gli operatori economici non specificatamente invitati non verranno ammessi alla fase di consultazione.

11. Nella Determinazione a contrarre relativa ad ogni singolo appalto da esperire mediante le suddette procedure dovrà essere, rispettivamente, indicato e richiamato:

- il criterio di aggiudicazione da adottare (criterio del prezzo più basso o criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- l'elenco dei professionisti/Società da invitare alla gara in questione, nell'occasione predisposto, composto dal suddetto numero di operatori economici di cui al precedente comma 1 ed in possesso dei necessari requisiti indicati all'articolo 4 del presente regolamento, variabile in base all'importo servizi, il quale, conservato agli atti del Settore III, non sarà pubblicato per ovvi motivi di segretezza.

12. Ferme restando le ipotesi previste dalla vigente normativa per gli affidamenti diretti ad un operatore economico determinato, l'utilizzo dell'elenco approvato, come sopra costituito, non è comunque vincolante per l'affidamento di Contratti di importo inferiore a 139.000 Euro, soglia entro la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha la facoltà di individuare direttamente, al di fuori dello stesso, gli operatori economici da consultare sempre nel rispetto della rotazione ed in relazione al possesso di pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare.

La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di affidare i servizi tecnici oggetto del presente regolamento, il cui importo sia compreso nelle fasce indicate al precedente articolo 9 - comma 4 - punto 2), mediante procedure aperte di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. anche in relazione alla particolare tipologia dell'intervento.

13. Per contro, la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali l'Ente, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei Contratti Pubblici ovvero dallo stesso in caso consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

14. Il principio di rotazione deve tendenzialmente essere applicato dall'Ente in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell'ambito dell'Ente stesso.

15. Per gli affidamenti diretti un'ulteriore richiesta di offerta al contraente uscente ha carattere eccezionale, dovendosi evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo allo stesso e richiede un onere motivazionale più stringente. L'Ente motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, che deve emergere in seguito ad una corretta escussione del mercato. Solo in presenza di oggettive ragioni

che possano condurre a rischi di scarsa competizione è possibile richiamare il contraente uscente, tenendo in questo caso conto, altresì, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

16. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 Euro (ovvero al diverso importo eventualmente definito in sede di aggiornamento delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Deliberazione n. 1097 del 26/10/2016), è consentito tuttavia derogare all'applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella Determinazione di affidamento.

Art. 9 - Criteri per affidamento dei servizi importo stimato < €. 139.000,00

1. Per i servizi di importo stimato inferiore ad €. 139.000,00 escluso I.V.A. e contributi previdenziali, il R.U.P. potrà conferire incarichi professionali in via diretta senza l'esperimento di procedure di selezione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'interpello anche di un solo professionista inserito nell'elenco del gruppo della categoria/prestazione richiesta e nella fascia di importo, nel rispetto dei seguenti criteri:

- In virtù del principio di rotazione e del divieto di cumulo degli incarichi, salvo comprovate e motivate esigenze esplicitate dal R.U.P., un soggetto potrà essere affidatario di un nuovo incarico nella stessa categoria di prestazioni solamente se sono trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dall'affidamento di un precedente incarico in analoga categoria ed il numero degli iscritti al gruppo di prestazioni sia sufficiente a realizzare la turnazione;
- Il termine di 12 (dodici) mesi decorre dalla data di affidamento dell'incarico.

2. Per quanto concerne gli incarichi di collaudo sarà applicata la specifica disciplina normativa vigente (presupposti e termini).

Art. 10 - Criteri per affidamento dei servizi importo stimato ≥ €. 139.000,00 e < €. 214.000,00

1. Per i servizi di importo stimato pari o superiore ad €. 139.000,00 ed inferiore ad €. 214.000,00 escluso I.V.A. e contributi previdenziali, il R.U.P. procederà ad apposita selezione tra i soggetti da invitare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 36 - comma 2, lettera b) del vigente D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. all'interno della fascia di riferimento, nonché, all'interno del gruppo della categoria/prestazione richiesta, nel rispetto dei seguenti criteri:

- Il numero dei soggetti individuati dal R.U.P. mediante lo scorrimento graduale dell'elenco costituito ed approvato secondo l'ordine cronologico di ricezione delle istanze di iscrizione, dovrà essere pari a n. 5 (cinque) se sussistono in tale numero soggetti idonei.
- È facoltà del R.U.P. invitare alla procedura di selezione, previa indagine di mercato, anche professionisti non inseriti nell'elenco, qualora risulti iscritto, per la categoria/prestazione interessata, un insufficiente numero di operatori.

2. Per quanto concerne gli incarichi di collaudo sarà applicata la specifica disciplina normativa vigente (presupposti e termini).

Art. 11 - Disciplina dell'incarico

1. L'affidamento del singolo incarico ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i tempi massimi di espletamento, le eventuali penali per il ritardo ed ulteriori aspetti di dettaglio, saranno regolati per ogni incarico con apposito disciplinare/lettera di invito.

2. Il Comune di Casalbordino ritiene errore progettuale anche la mancata valutazione da parte del professionista incaricato di impedimenti alla realizzazione dell'opera derivanti dalla presenza di

specifiche norme di tutela, di protezione e di salvaguardia presenti sull'area di sedime dell'intervento e/o sull'immobile.

Art. 12 - Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco dei professionisti/Società è prevista nei seguenti casi:

- 1) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente articolo 4;
- 2) accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione;
- 3) a seguito di istanza scritta da parte dell'interessato;
- 4) accertata cessazione del professionista/Società anche senza preventiva comunicazione della stessa;
- 5) per i motivi di cui all'articolo 6 - comma 3 del presente regolamento.

2. Il procedimento di cancellazione per i motivi di cui al punto 1) ed al punto 2) del precedente comma, sarà avviato con la comunicazione al professionista/Società e fissazione del termine di 10 (dieci) giorni per eventuali contro deduzioni. Decorso tale termine, in mancanza di contro deduzioni ritenute valide, il Responsabile del Procedimento con apposita Determinazione del Responsabile di Settore III procede alla cancellazione definitiva, con la quale si ridefinirà l'elenco degli operatori economici del rispettivo semestre, depurato degli operatori economici eliminati.

3. La cancellazione del professionista/Società dall'elenco, a seguito di relativa istanza scritta da parte dell'interessato, così come previsto al punto 3) - comma 2 del presente articolo, avverrà mediante opportuna Determinazione del Responsabile di Settore III con la quale si ridefinirà l'elenco degli operatori economici del rispettivo semestre, depurato degli operatori economici che ne hanno richiesto l'eliminazione dallo stesso.

4. La cancellazione per i motivi indicati al precedente comma 1 preclude la nuova iscrizione per 3 (tre) anni.

Art. 13 - Affidamento servizi tecnici importo inferiore a 40.000 Euro derogato a 139.000 Euro

1. Per servizi di importo inferiore a 5.000 Euro (I.V.A. esclusa) non vi è obbligo del ricorso al mercato elettronico (M.E.P.A.) ovvero alla piattaforma dell'Ente, fatta salva la verifica che non siano attive apposite convenzioni inerenti all'oggetto dell'affidamento.

2. Per affidamenti di importo inferiore a 1.000 Euro (I.V.A. esclusa), per esigenze di semplificazione e ragioni di economia procedimentale, il Responsabile del Settore - su proposta del Responsabile Unico del Procedimento - può procedere con affidamento diretto con sintetica motivazione sulla scelta dell'operatore economico operando, laddove possibile, il principio di rotazione di cui al presente regolamento.

3. Per procedere all'affidamento si potrà eventualmente effettuare un'indagine di mercato o una comparazione di preventivi mediante l'uso di strumenti informatici e/o fare ricorso al mercato elettronico.

4. A seconda della tipologia di strumento utilizzato (strumenti informatici dell'Ente o mercato elettronico o adesioni a convenzioni), verificato il possesso dei requisiti di ordine generale nelle modalità di cui al successivo paragrafo, il perfezionamento contrattuale avviene (successivamente all'adozione della Determinazione del Responsabile del Settore di affidamento diretto che contiene l'impegno di spesa) mediante una delle seguenti modalità:

- scambio di corrispondenza commerciale, firmata digitalmente, tramite P.E.C.;

- sottoscrizione dell'Ordine Diretto di Acquisto, della Trattativa Diretta o della Richiesta di Offerta;
- sottoscrizione ordinativo.

4. L'Ente può esonerare l'affidatario dalla presentazione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, con motivazione, subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

5. Per gli affidamenti di servizi di importo pari o superiore a 5.000 Euro e inferiore a 40.000 Euro (I.V.A. esclusa) derogato fino al 30 Giugno 2023 a 139.000 Euro (I.V.A. esclusa) è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico (M.E.P.A.) ovvero alla piattaforma telematica dell'Ente di cui al precedente articolo 5.

6. Anche se l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento di servizi tecnici mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, qualora il Responsabile Unico del Procedimento lo ritenga opportuno potrà porre in essere delle procedure comparative fra più soggetti (analisi di mercato, richiesta preventivi informali, richiesta di offerta sul mercato elettronico) o altre modalità declinate dalle Linee guida A.N.A.C. n. 4.

6. Individuato l'operatore economico, effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale nonché di quelli eventualmente richiesti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, nelle modalità di cui al successivo paragrafo, il perfezionamento contrattuale avviene con l'adozione della Determinazione del Responsabile del Settore di affidamento diretto che contiene l'impegno di spesa mediante una delle seguenti modalità:

- scambio di corrispondenza commerciale, firmata digitalmente, tramite P.E.C.;
- sottoscrizione dell'Ordine Diretto di Acquisto, della Trattativa Diretta o della Richiesta di Offerta;
- sottoscrizione ordinativo;
- attraverso restituzione della Determinazione di aggiudicazione sottoscritta digitalmente dal Responsabile del Settore con accettazione della medesima da parte del contraente.

7. L'Ente può esonerare l'affidatario dalla presentazione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, con motivazione, subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 14 - Verifica requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di affidamento

1. Per gli affidamenti effettuati tramite procedura negoziata, a prescindere dall'importo, la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali deve essere effettuata sull'aggiudicatario.

2. Per gli affidamenti diretti è fatto obbligo di seguire quanto segue (Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C.):

- a) per servizi di importo fino a 5.000 Euro (I.V.A. esclusa) in caso di affidamento diretto l'Ente ha facoltà di procedere alla stipula del Contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale (di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici) e speciale, ove previsti. In tal caso l'Ente procede, comunque prima della stipula del Contratto da effettuarsi nelle forme già sopra indicate, alle seguenti verifiche:
 - consultazione del casellario A.N.A.C.;

- verifica del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, comma 52, L. n. 190/2012).

Il Contratto di Appalto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del Contratto;

b) per servizi di importo superiore a 5.000 Euro (I.V.A. esclusa) e non superiore a 20.000 Euro (I.V.A. esclusa) in caso di affidamento diretto l'Ente ha facoltà di procedere alla stipula del Contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale (di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici) e speciale, ove previsti. In tal caso l'Ente procede comunque, prima della stipula del Contratto da effettuarsi nelle forme già sopra indicate, alle seguenti verifiche:

- consultazione del casellario A.N.A.C.;
- verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, Legge n. 190/2012).

Il Contratto di Appalto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del Contratto di Appalto.

c) per servizi di importo superiori a 20.000 Euro (I.V.A. esclusa) in caso di affidamento diretto l'Ente prima di stipulare il Contratto procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, Legge n. 190/2012).

Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito di mercati elettronici (M.E.P.A.) di cui all'art. 36, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici, il R.U.P. verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economico e finanziari e tecnico professionali qualora richiesti, in quanto, i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono assorbiti dal M.E.P.A.

A norma dell'art. 36, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, l'Ente può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di

carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificatamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se ci si avvale di tale facoltà, occorre verificare in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici stabiliti dall'Ente; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97 del medesimo decreto. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del Contratto.

Art. 15 - Controlli a campione

1. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, l'Ente è tenuto ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445.

2. Entro il primo trimestre di ciascun anno solare successivo, per gli affidamenti diretti di servizi tecnici di importo fino a 20.000 Euro (I.V.A. esclusa) per i quali i vari Responsabili di Settore/Responsabili Unici di Procedimento hanno affidato in esito alle semplificazioni sulle verifiche dei requisiti previste dalla Linea Guida A.N.A.C. n. 4, occorrerà procedere ad effettuare controlli a campione con le seguenti modalità:

- percentuale significativa di controlli da effettuare: 10% arrotondato all'unità superiore;
- sorteggio degli operatori economici;
- svolgimento completo delle verifiche dei requisiti autocertificati;
- redazione di apposito verbale delle operazioni svolte.

Art. 16 - Affidamento di servizi tecnici importo pari o superiore a 214.000 Euro

1. Per le procedure previste per affidamenti di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura, o comunque quelli indicati nei precedenti articoli, pari o superiori a 214.000 (I.V.A. esclusa) e fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti l'Ente procede, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., art. 36, comma 2 - lettera d) mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 60 del medesimo Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.

Art. 17 - Stipulazione del Contratto

1. I Responsabili di Settore competenti stipulano, di norma entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva efficace, salvo diverso termine previsto nell'invito ad offrire, ovvero nell'ipotesi di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, i Contratti concernenti le competenze delle strutture cui sono preposti, anche con l'utilizzo di strumentazioni telematiche.

2. Il Contratto di Appalto a norma dell'art. 32, comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici non può comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 76 del Codice dei Contratti Pubblici, fatti salvi i casi previsti dall'art. 32, comma 10 del medesimo Codice.

Il termine dilatorio di cui al citato comma 9 non si applica nei seguenti casi:

- a) se a seguito dell'inoltro degli inviti nel rispetto del Codice dei Contratti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
- b) appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del Codice dei Contratti;

- c) acquisto effettuato attraverso il Mercato Elettronico (strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo Europeo basati su un sistema tale da attuare procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica);
- d) affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del Codice dei Contratti, quindi, inferiori a 139.000 Euro.

3. Fermo quanto previsto dal precedente articolo 14 per gli affidamenti di importo inferiori a 40.000 Euro (I.V.A. esclusa), la stipula dei Contratti di importo pari o superiore a 40.000 Euro (I.V.A. esclusa), avviene, a pena di nullità, in modalità elettronica:

- a) in forma Pubblica Amministrativa a cura del Segretario Comunale in qualità di Ufficiale rogante, oppure in forma Pubblica con Ministero di Notaio, se ritenuto opportuno dal Segretario Comunale, qualora si sia utilizzata la procedura ordinaria per la selezione del contraente;
- b) mediante scrittura privata qualora si sia utilizzata la procedura negoziata per la selezione del contraente, nonché, tramite scambio di corrispondenza/buono d'ordine nei casi in cui prevalga tale uso oppure qualora si tratti di Contratti le cui prestazioni professionali non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale.

4. Per le R.D.O. nel mercato elettronico (M.E.P.A.) la stipulazione avviene mediante il documento generato dal relativo sistema.

5. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del Contratto sono a carico del contraente, salvo che la legge o la Determinazione a contrattare non dispongano diversamente.

Art. 18 - Disposizioni finali

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa o delle Linee Guida A.N.A.C. in materia troveranno immediata ed automatica applicazione, salvo il caso in cui risulti necessario modificare espressamente le previsioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la Deliberazione di approvazione dello stesso.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

1. I dati forniti relativi agli operatori economici interessati richiedenti l'iscrizione nell'elenco saranno trattati dal Comune di Casalbordino ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea in vigore dal 25 Maggio 2018 per finalità unicamente connesse alla selezione e per l'eventuale successiva stipula e gestione del Contratto di servizi professionali.